



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 2017

Art. 4 (Accordo)

Cooperazione nel campo dell'industria della difesa

1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti militari, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; b. Aeromobili ed elicotteri militari, dispositivi spaziali e relativo equipaggiamento; c. Carri e veicoli per uso militare; d. Armi da fuoco e relative munizioni; e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. Esplosivi e propellenti per uso militare; h. Sistemi elettronici e ottici nonché macchine fotografiche e relativo equipaggiamento per uso militare; i. Speciali materiali blindati per uso militare; j. Materiali specifici per l'addestramento; k. Strutture ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. Equipaggiamento speciale per uso militare. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità di implementazione Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità: a. Ricerca scientifica, test e sviluppo; b. Scambio di esperienze nel campo della tecnologia; c. Produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. Supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza tecnica ed amministrativa, servizi e cooperazione, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2020/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it